

## **Titolo I - Rapporti Civili**

### **Articolo 15**

*La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.*

#### **La storia**

Originariamente questo articolo aveva questa formulazione: «*La libertà e la segretezza di comunicazione e di corrispondenza in qualsiasi forma sono garantite. Può derogarsi a questa disposizione solo per motivata decisione dell'autorità giudiziaria. La legge può stabilire limitazioni e istituire censure per il tempo di guerra. La divulgazione di notizie per tal modo conosciute è vietata.*

La parte riguardante il «tempo di guerra» fu poi soppressa poiché i costituenti ritennero implicito che in caso di guerra fosse possibile sospendere alcune libertà dei cittadini.

Un'altra questione riguardò l'ammissibilità o meno del sequestro della corrispondenza nel corso di ispezioni personali o domiciliari eseguite con il permesso dell'autorità giudiziaria. L'assemblea concluse che sarebbe stato possibile leggere la corrispondenza personale solamente dopo un'autorizzazione motivata da parte dell'autorità giudiziaria.

#### **Il commento**

L'art. 15 garantisce la **riservatezza** del contenuto delle comunicazioni, intesa come condizione indispensabile per rendere effettiva la **libertà di comunicazione**.

La giurisprudenza considera «comunicazioni costituzionalmente tutelate» le buste suggellate; le cartoline contenute in buste non chiuse; i pacchi postali; le comunicazioni con segni simbolici (per esempio, l'alfabeto Morse); le conversazioni; i messaggi di posta elettronica; le comunicazioni scambiate in chat o in videoconferenza se avvengono in forma uno-a-uno.

La norma costituzionale si applica sia ai mittenti che ai destinatari della comunicazione. La libertà di comunicazione spetta a tutti gli individui (cittadini, stranieri, apolidi) e ai soggetti collettivi privati (associazioni, aziende...). Nel 1996 è stato istituito il **Garante per la privacy** (Autorità garante per la protezione dei dati personali), il cui scopo è quello di garantire la tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali.